

Delibera n. **134/2013** del Senato Accademico del **25/06/2013**

pag. 1/5

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e il Comune di Urbino per le attività dei Laboratori di restauro del Corso quinquennale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.**

N. o.d.g.: **03/03**    Rep. n. **134/2013**    Prot. n. **16229**    UOR: **UFFICIO CONTRATTI E APPALTI**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e il Comune di Urbino intendono stipulare un accordo quadro di collaborazione scientifica per le attività dei Laboratori di restauro del Corso quinquennale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

Il Comune potrà affidare all'Università – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti alcune opere da sottoporre ad interventi di conservazione e restauro.

Le opere potranno essere usate per svolgere l'attività didattica tecnico-pratica prevista nel Corso di Studio (CdS) in *Conservazione e Restauro dei Beni Culturali* sotto la diretta responsabilità di docenti restauratori.

Successivamente alla stipula dell'accordo verranno stipulate delle convenzioni attuative che specificheranno gli aspetti operativi della collaborazione.

Il Responsabile scientifico dell'accordo è la Prof.ssa Laura Baratin che curerà il coordinamento tecnico organizzativo dei docenti del Laboratorio.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) con delibera n. 83/2013 del 31 maggio 2013 ha approvato la proposta di stipula dell'accordo tra l'Università – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti e il Comune di Urbino (PU) ed ha chiesto la delega per la sottoscrizione dell'atto per il Prof. Flavio Vetrano, Direttore del Dipartimento, al fine di sancire una più stretta e fattiva collaborazione tra il Comune e il Dipartimento.

Occorre per tanto chiedere l'autorizzazione per la stipula del suddetto accordo e delegare il Prof. Flavio Vetrano a sottoscrivere l'atto.

Il Senato Accademico

- visto il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980;
- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino

Delibera n. **134/2013** del Senato Accademico del **25/06/2013**

pag. 2/5

- Carlo Bo;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) n. 83/2013 del 31 maggio 2013;
  - sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e il Comune di Urbino nel testo qui di seguito riportato:

**“Accordo quadro per collaborazione scientifica per le attività dei Laboratori di Restauro del Corso quinquennale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni culturali dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo**

tra

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI (DiSBeF) - C.F. n. 82002850418 e P. IV A n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PS), rappresentato dal Direttore Prof. Flavio Vetrano, nel prosieguo del presente atto denominata "UNIVERSITA"

e

Comune di Urbino C.F n. 82004510416 con sede legale in via Puccinotti 3, 61029 Urbino (PU) rappresentato dal Dirigente Settore Affari Interni Cultura e Turismo Avv. Angelo Brincivalli nel prosieguo del presente atto denominato "COMUNE"

**premesse che**

- l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con i Decreti Rettorali d'Urgenza n. 17 e 27 del 16 settembre 2011, successivamente ratificati dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con le deliberazioni n. 164 del 27 settembre 2011 e n. 149 del 4 ottobre 2011, ha approvato la proposta di ordinamento relativa all'istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico abilitante interfacoltà in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) nella formulazione inserita all'interno del sito Ministeriale (CINECA);
- scopo dell'UNIVERSITA' è tra gli altri il potenziamento della ricerca scientifica applicata alle problematiche della conservazione, del restauro e della manutenzione dei beni culturali, la promozione della didattica nell'ambito delle attività previste come stage nel restauro delle opere e dei manufatti propri del percorso di studi attivati nel Corso di Laurea quinquennale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali" e corsi di studi affini in fase di progettazione;
- l'attività didattica nei Laboratori prevede l'applicazione pratico-didattica delle tecniche di restauro che, in questo ambito specifico, saranno rivolte alle opere indicate in una opportuna lista prodotta a seguito di idonei atti concordati via via dalle due parti;
- compito istituzionale nell'ambito dei Beni culturali del COMUNE è la tutela dei beni artistici storici e etnoantropologici ricadenti nel proprio territorio nelle modalità stabilite dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/2004 es. m.);
- il Comune intende affidare all'Ateneo delle opere per svolgere attività didattica e di restauro nei Laboratori;

## Delibera n. **134/2013** del Senato Accademico del **25/06/2013**

pag. 3/5

- è stato convenuto fra il Corso di Conservazione e Restauro dei Beni culturali dell'Università degli Studi di Urbino e il Comune di Urbino, una totale disponibilità per ospitare cantieri e predisporre opere da restaurare nell'ambito dell'attività didattica;
- sarà responsabilità dell'Ente proprietario presentare alla Soprintendenza competente la richiesta di autorizzazione a procedere all'intervento e, senza l'affermativa risposta, non sarà possibile effettuare qualsivoglia intervento sulle opere, né consentire il trasferimento del bene nei laboratori dell'Università, come previsto dal Codice dei Beni culturali;
- si ritiene che in alcun modo nessuno fra gli Enti che collaborano insieme, tramite l'accordo quadro, a seconda delle problematiche, possa interferire sulle dinamiche proprie delle specifiche attività di ciascuna parte informandosi sulle scelte o i progetti in atto, né criticandone l'operato. In questa maniera, ciascun Ente agisce nel rispetto del ruolo e delle competenze dei partners, salvaguardando la propria necessaria autonomia decisionale e di operato. La progettualità di attività comuni dovrà essere condivisa, di volta in volta ed è necessario verificare che sussistano possibili condizioni alla realizzazione. In un secondo momento sarà imprescindibile l'approvazione ufficiale tramite documenti scritti prima di qualsiasi decisione in merito;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2**

Il COMUNE affida all'UNIVERSITA' per svolgere l'attività didattica di restauro nei Laboratori delle opere, o presso i luoghi che le ospitano, indicate in una opportuna lista prodotta a seguito di idonei atti concordati di anno in anno dalle due parti.

L'UNIVERSITA' e/o il Comune avranno il compito di presentare per la prescritta approvazione ex art. 21 commi 4 e 5 del Codice dei Beni Culturali i progetti di restauro delle opere in deposito alla Soprintendenza competente.

Gli interventi di restauro dovranno essere eseguiti da collaboratori reclutati dall'Università con la qualifica di restauratore ai sensi della normativa vigente.

L'attività di conservazione potrà essere dall'Università utilizzata per formazione Tecnico-Teorica per gli studenti.

Resta ferma l'attività di vigilanza da parte del personale Tecnico-Scientifico della Soprintendenza.

Il Responsabile Scientifico per il presente accordo quadro è la Prof.ssa Laura. Baratin che curerà il coordinamento tecnico organizzativo e dei docenti del Laboratorio i quali rivestono anche la qualifica di restauratori. I suddetti cureranno, sotto la loro responsabilità, la corretta esecuzione degli interventi di loro competenza privilegiando il rapporto di formazione all'interno del Corso di Laurea in premessa.

#### **Art. 3**

L'“accordo quadro” ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto. L'impegno dell'UNIVERSITA' sarà di garantire il completamento delle attività sulle opere pervenute in Laboratorio, previo specifico accordo scritto tra le Parti nel quale verrà definito annualmente il programma di lavori in relazione alla complessità degli interventi.

Delibera n. **134/2013** del Senato Accademico del **25/06/2013**

pag. 4/5

**Art. 4**

Il Responsabile Scientifico, in collaborazione con il Coordinatore dei Corsi di Laurea in premessa risponderà, in nome e per conto dell'UNIVERSITA', nei confronti del COMUNE per la gestione dell'attività in modo conforme al programma concordato.

**Art. 5**

L'UNIVERSITA' si impegna ad iniziare l'attività didattica e di formazione legata al suddetto progetto e a garantire al COMUNE la completa riservatezza su tutte le informazioni ricevute per la realizzazione del restauro, e a non divulgarle a terzi. Ogni comunicazione a terzi da parte dell'UNIVERSITA', avente come oggetto il restauro e i risultati dello stesso, dovrà essere preventivamente autorizzata dal COMUNE.

**Art. 6**

Il COMUNE non è responsabile di danni verso terzi per l'esecuzione di quanto stabilito in "accordo quadro".

**Art. 7**

Le parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse con almeno 3 (tre) mesi di preavviso. La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento.

**Art. 8**

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti. Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int.

Le spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.

**Art. 9**

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che il foro competente sarà quello di Urbino.

**Art. 10**

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati stessi.

Urbino lì,

PER IL COMUNE di URBINO  
Avv. Angelo Brincivalli

Delibera n. **134/2013** del Senato Accademico del **25/06/2013**

pag. 5/5

---

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO Carlo Bo  
IL DIRETTORE DEL DISBEF  
Prof. Flavio Vetrano”

- 2) di delegare il Prof. Flavio Vetrano, Direttore del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF), a sottoscrivere l'accordo secondo il testo approvato.